



COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
Con Immediata esecuzione

COPIA

N. 82 del registro

Data 15/09/2023

Oggetto: Aumento dell'indennità spettante al Sindaco, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 comma 51 della Legge 25 maggio 2022 n. 13.-

L'anno duemilaventitré il giorno quindici del mese di settembre alle ore 12:41 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell'art. 1 della L.R. n.7/92, come modificato dall'art.41 della L.R. n.26/93, con l'intervento dei Sigg:

1.	RIZZOLO ROSARIO	Sindaco	Presente
2.	Trapani Massimiliano	Assessore	Presente
3.	COCCHIARA AGOSTINO	Vice Sindaco	Presente
4.	Amodeo Sabrina	Assessore	Presente
5.	Livorno Domenico Rosario	Assessore	Presente
6.	Arnone Angelo	Assessore anziano	Presente

Assume la presidenza la Dott. Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco del Comune.

Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Perla Gravante

Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Responsabile dell'Area 1

Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90.

PREMESSO che l'art.13, comma 51, della legge regionale 25 maggio 2022 n.13 prevede che: "Gli enti della Regione Sicilia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono applicare, con oneri a loro carico, i commi 583,584 e 585 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021 n.234";

VISTO l'art. 14, comma 1, lettera o) del vigente Statuto della Regione Siciliana che attribuisce alla legislazione esclusiva della medesima Regione la materia del "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative";

VISTA la Circolare n. 28 del 17.06.2022, prot.n. 10253 del 17.06.2022, emanata dall'Assessore Regionale alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali - Servizio 1 "Assetto istituzionale e Territoriale degli Enti locali", ad oggetto "Aumento indennità amministratori locali - commi 583,584 e 585" che porta a conoscenza che l'art. 13, comma 51, della L.R. 25 maggio 2022 n. 13, ha reso applicabile in Sicilia con oneri a carico degli enti, gli aumenti delle indennità per gli amministratori locali previsti dai commi 583,584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n.234;

VISTI i commi da 583 a 585 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022/2024), entrata in vigore lo scorso 1 gennaio, che recitano:

583. "A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legge 10 ottobre 2021 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2021 n.213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.000 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000 n. 119";

CONSIDERATO che è previsto un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione ed i comuni capoluoghi di provincia, rapportata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800,00 lordi mensili);

CONSIDERATO che le indennità di funzione di Vicesindaci, Assessori devono essere adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci con l'applicazione delle percentuali vigenti nel D.M. n.119/2000;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 583 prevede che, a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, sia parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni sulla base delle seguenti percentuali che

tengono conto della popolazione residente: 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino da 10.001 a 30.000 abitanti;

VISTO l'art.1 della L.R. 22/2/2023, n. 2;

CONSIDERATO che in sede di prima applicazione, tale indennità è adeguata per l'anno 2023 al 68% dell'importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica di Comune;

VISTO l'art. 82 del D.lgs. 267/2000 recante disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza agli amministratori degli enti locali;

VISTA la L.R. 30/2000;

VISTO il DPRS 18/19/2001, n. 19;

VISTO in particolare l'art. 4 del DPRS 18/19/2001, n. 19 che stabilisce che:

- al vicesindaco di comuni con popolazione sino a 40.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 55% di quella prevista per il sindaco;
- agli assessori e al presidente del consiglio comunale di comuni con popolazione sino a 40.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco;

VISTA la nota prot.n. 1580 del 05.01.2022 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze -Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte di ANCI sulle modalità di applicazione delle predette percentuali, ha chiarito che " Tanto premesso, al fine di evitare possibili dubbi applicativi, si ritiene che i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza";

VISTA l'intesa raggiunta in data 30 ottobre 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base della quale è stato definito l'importo massimo quale emolumento complessivo ed omnicomprensivo spettante ai Presidenti di Regione;

VISTA la Circolare urgente Anci n. 43 del 20.01.2022 ad oggetto: "Precisazioni sulla base di calcolo per le nuove indennità dei Sindaci", con la quale si è precisato che "Il legislatore ha indicato che il parametro a cui riferirsi per calcolare il nuovo trattamento economico da applicare ai Sindaci non è il trattamento economico dei Presidenti delle Regioni in cui sono ubicati i Comuni, ma quello individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, pari a 13.800,00 €;

RITENUTO pertanto opportuno adeguare l'indennità spettante al Sindaco ed ai componenti la Giunta a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 comma 51 della L.R. 25 maggio 2022 n.13:

- per l'anno 2023 nella misura del 68% in rapporto all'aumento/differenza dell'importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica di Comune;

- per l'anno 2024 e seguenti nella misura del 100% in rapporto all'aumento/differenza dell'importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica di Comune;

DATO ATTO altresì che ai sensi dell'art. 82 comma 1 del D.lgs. 267/2000, ultimo periodo, le indennità devono essere dimezzate per i lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l'aspettativa;

DATO ATTO che non risulta applicabile la riduzione del 10% delle indennità in questione, disposta dal comma 54 dell'art. 1 della legge n.266/2005, in quanto riferita all'ammontare delle stesse, risultante dalla data del 30 settembre 2005 e neppure le maggiorazioni di cui all'art. 2 del D.M. n.119/2000 in quanto espressamente riferite alle indennità di cui alla Tabella A allegata al medesimo decreto, superate di fatto dalle indennità stabilite dalla legge n.234/2021;

PRECISATO che le indennità oggetto della presente deliberazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

ACCERTATA la competenza della Giunta comunale in merito alla adozione del presente atto; ACQUISITI il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n. 142 - come recepita con l'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 1 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

VISTI:

-il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

- la Legge n. 234 del 30.12.2021;

- la L.R. 25 maggio 2022 n. 13;
- lo Statuto comunale;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende qui integralmente riportata e trascritta;

DI ADEGUARE, con decorrenza dal mese di settembre 2023, l'indennità spettante al Sindaco, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 comma 51 della Legge 25 maggio 2022 n. 13;

DI ADEGUARE, con decorrenza dal mese di settembre 2023, le indennità di funzione da corrispondere al vicesindaco agli Assessori e al Presidente del Consiglio Comunale all'indennità di funzione del sindaco come incrementata a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 comma 51 della legge 25 maggio 2022 n.13, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000 n. 119;

DI DARE ATTO che, a seguito del succitato adeguamento, la misura delle indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori comunali e al Presidente del Consiglio Comunale, è la seguente con le decorrenze ivi indicate:

	Indennità di funzione (al lordo di oneri e tasse) dal 01.09.2023
Sindaco	€ 3.707,64
Vicesindaco (55% ind. Sindaco)	€ 2.039,20
Assessori e Pres. Consiglio (45% ind. Sindaco)	€ 1668,44

	Indennità di funzione (al lordo di oneri e tasse) dal 01.01.2024
Sindaco	€ 4.140,00
Vicesindaco (55% ind. Sindaco)	€ 2.277,00
Assessori e Pres. Consiglio (45% ind. Sindaco)	€ 1.863,00

DI DARE ATTO che le spese assunte con il presente provvedimento per la quota di maggiore indennità annua spettante agli Amministratori comunali, comprensiva del rateo annuale dell'indennità di fine mandato del Sindaco, sono parte a carico della Regione Siciliana (ca. 70%) e parte a carico del bilancio comunale;

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 82 comma 1 del D.lgs. n.267/2000, ultimo periodo, le indennità devono essere dimezzate per i lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l'aspettativa;

DI DARE ATTO che il Sindaco e gli Assessori sono tenuti a rendere comunicazione in ordine alla loro posizione lavorativa;

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di spesa del bilancio di previsione, ai sensi di quanto previsto dalla nota Anci sulle modifiche all'indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali introdotte dall'art. 1 commi da 583 a 587 della legge di bilancio per il 2022;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente in "Amministrazione Trasparente".-

Misilmeri, li 15/09/2023

Il Proponente

f.to dott. Domenico Tubiolo

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 15/09/2023

Il Responsabile dell'Area 1
f.to dott. Domenico Tubiolo

PARERI DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere Favorevole di regolarità contabile.

Misilmeri, 15/09/2023

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Francesca Politi

La Giunta Comunale

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Aumento dell'indennità spettante al Sindaco, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 comma 51 della Legge 25 maggio 2022 n. 13», predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta è completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

dal dott. Domenico Tubiolo, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

dalla dott.ssa Francesca Politi , responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Sono presenti in videoconferenza il Sindaco Rosario Rizzolo e gli assessori Amodeo, Arnone, Cocchiara e Trapani;

Delibera

Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Aumento dell'indennità spettante al Sindaco, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 comma 51 della Legge 25 maggio 2022 n. 13», il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.-

Il Presidente
f.to Il Sindaco
dott. Rosario Rizzolo

L'Assessore anziano
f.to Sig. Angelo Arnone

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Perla Gravante

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, li 15/09/2023

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Perla Gravante

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, li 15/09/2023

Il Segretario Generale
dott.ssa Perla Gravante

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

L'addetto alla pubblicazione Cottone Francesca

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 15/09/2023 e vi rimarrà fino al 30/09/2023.

Misilmeri, 15/09/2023

L'addetto alla pubblicazione
Cottone Francesca